

## REGIME DELLA *PARTICIPATION EXEMPTION* – SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE DI FATTO CON PARTECIPATA ESTERA – CHIARIMENTI APPLICATIVI

### Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 481/2022

- ✓ Con la risposta in esame l’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti in merito a taluni profili applicativi del regime PEX (*participation exemption*) con riferimento a una società italiana beneficiaria del rimborso del capitale a suo tempo immesso nella partecipata estera (statunitense), laddove l’importo rimborsato, in quanto eccedente il costo fiscale di carico della partecipazione, determini il conseguimento di una plusvalenza se del caso assoggettabile al regime PEX di esenzione ex art. 87 del TUIR.
- ✓ L’Agenzia affronta le questioni sottoposte alla sua attenzione facendo un’ampia disanima in esito alla quale giunge ad affermare quanto segue:
  - (i) ove emergano circostanze da cui si evince un depotenziamento strutturale della partecipata (cessione di asset rilevanti, licenziamento del personale, conseguimento dell’oggetto sociale, ecc.) tale da condurre la società a uno stato di «liquidazione di fatto», il requisito temporale della «commercialità» ex art. 87, comma 1, lett. d), in linea con la precedente C.M. 7/E del 2013, va determinato a ritroso nel triennio precedente a tale stato di liquidazione di fatto, indipendentemente dalla formale messa in liquidazione;
  - (ii) poiché l’atto di realizzo rappresentato dalla distribuzione delle riserve di capitale da cui trae origine la plusvalenza non è assimilabile a una cessione nei confronti di terzi (o extra-gruppo che dir si voglia), ai fini della verifica del requisito connesso alla residenza della partecipata estera in uno Stato non privilegiato ex art. 87, comma 1, lett. c), TUIR, occorre adottare retroattivamente l’ETR test sin dal primo periodo di possesso della partecipata (alla stregua di un realizzo infragruppo), non potendo circoscrivere la verifica del requisito della residenza «virtuosa» ai cinque periodi di imposta precedenti il realizzo stesso (previsto invece in presenza di controparti extra-gruppo);
  - (iii) la verifica, nel periodo rilevante, della residenza della partecipata in uno Stato non a regime fiscale privilegiato va fatta (dal 2001 in avanti) non già secondo i criteri pro-tempore vigenti ma secondo il criterio attuale di cui all’art. 47-*bis*, TUIR (ETR test o, per le partecipazioni non di controllo, test dei tax rate nominali).

